



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N. 65

Del 27/07/2023

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'anno duemilaventitrè il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18,25 e ss. si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di aggiornamento con aggiunta di punti, a seguito di convocazione del Presidente del C.C., prot. n. 29132 del 21/07/2023 e prot. n. 29565 del 25/07/2023, notificati a norma di legge, presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA		X
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE	X	
LOPES	MARCO	X	
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO		X
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 14. Assenti n. 2.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Angela Desirè Ficili.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco, Mario Marino, il Vice Sindaco Giuseppe Causarano e gli Assessori: Vincenzo Giannone, Concetta Portelli, Giovanni Falla, e Giuseppe Puglisi. È altresì presente il Responsabile di E.Q. del Settore IV° dott.ssa Drago.

Partecipa ed assiste alla seduta il Vicesegretario comunale, dott.ssa Maria Sgarlata.

Scrutatori i consiglieri Muriana Stefania, Causarano Salvatore e Mirabella Felicia Maria.

Il Presidente dott.ssa Angela Desirè Ficili, pone in trattazione il secondo punto aggiunto all'ordine del giorno, di cui alla prot. gen. n. 29565 del 25/07/2023, relativo alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 07 del 24/07/2023 a firma del Responsabile del Settore IV° dott.ssa Valeria Drago, ad oggetto: "Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Riferisce che è stato presentato un emendamento tecnico e che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è favorevole. Invita quindi il titolare di E.Q. del Settore IV^ Entrate – Sviluppo Economico, dott.ssa Drago, ad illustrare la proposta.

Il Consigliere Mirabella I. B. interviene e fa presente di non aver ricevuto la convocazione per la III^ Commissione Consiliare.

Il Presidente risponde precisando di aver trasmesso via pec i punti aggiunti, e con email la convocazione della III^ Commissione.

La dott.ssa Drago illustra dettagliatamente la proposta n. 7/2023 e l'emendamento tecnico presentato con prot. gen. n. 29991 del 27/07/2023, scaturito dalla necessità di rettificare dei refusi presenti nella proposta, per come evidenziato nel parere dei Revisori dei Conti, precisando che si tratta di un nuovo regolamento che recepisce le disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/02/2022, ed introduce alcune agevolazioni TARI a favore dei contribuenti.

La Consigliera Riccotti, dichiara il voto favorevole, anche se ritiene che su questi temi così importanti ci dovrebbe essere maggior coinvolgimento reale nel merito del Consiglio e delle Commissioni. Invita gli uffici a prediporre una modulistica semplice per i cittadini ed auspica che su questo regolamento venga data massima informazione.

L'Ass. Portelli, comunica di concordare con quanto asserito dalla consigliera Riccotti, ma i tempi erano ristretti. Per il futuro e sui temi importanti, effettivamente ci deve essere più coinvolgimento.

La consigliera Buscema riferisce che tutto ciò che va verso il contribuente è da accogliere positivamente. È opportuno creare momenti di informazione ad hoc, e rappresenta che spesso le bollette arrivano già scadute.

Interviene la consigliera Mirabella F.M. che condivide i precedenti interventi. Dichiara il voto favorevole, rimarcando che atti così importanti non possono arrivare ai consiglieri a ridosso della seduta del Consiglio, senza che sia dato il tempo anche all'opposizione di capire effettivamente le proposte.

Il Consigliere Mirabella I. B. ringrazia gli uffici per la presentazione di questo nuovo regolamento con cui è stato sistemato in parte il regolamento precedente, anche se a suo avviso non sono previsti sconti per le utenze non servite. Ritiene che occorre informare capillarmente i cittadini su questo regolamento. Dichiara il suo voto favorevole.

Il Presidente constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento tecnico prot. gen. n. 29991 del 27/07/2023, a firma del titolare di E.Q. del Settore IV°, Dott.ssa Drago, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 14 (Ficili, Giannone, Mirabella I. B., Buscema, Mirabella F. M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti)

Voti favorevoli n. 14 (Ficili, Giannone, Mirabella I. B., Buscema, Mirabella F. M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti). L'emendamento è approvato all'unanimità di presenti.

A questo punto il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese per alzata e seduta, la proposta n. 7 del 24/07/2023, del Titolare di E.Q. del Settore IV° Entrate – Sviluppo Economico, dott.ssa Valeria Drago, ad oggetto: "Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della

TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, così come emendata, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 14/16 (Ficili, Giannone, Mirabella I. B., Buscema, Mirabella F. M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti)

Voti favorevoli n. 14 (Ficili, Giannone, Mirabella I. B., Buscema, Mirabella F. M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti)

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 07 del 24/07/2023, a firma del titolare di E.Q. del Settore IV° Entrate – Sviluppo Economico, dott.ssa Valeria Drago, così come emendata, ad oggetto: “Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore IV^, dott.ssa Drago, e di regolarità contabile espresso dal titolare di E.Q. Settore III Finanze, dott.ssa Galanti;

Visto il parere favorevole espresso dalla III^ Commissione Consiliare nella riunione del 26/07/2023;

Visto il parere favorevole sulla proposta espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/07/2023, ed acquisito al prot. gen. n. 29924 del 27/07/2023;

Visto l'esito favorevole delle superiori votazioni;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente e la L.R. n. 48 del 11/12/1991,

DELIBERA

- di approvare proposta di deliberazione consiliare n. 07 del 24/07/2023, del titolare di E.Q. del Settore IV° Entrate – Sviluppo Economico, dott.ssa Valeria Drago, così come emendata, ad oggetto: “Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale,

Successivamente, l'Assessore Portelli chiede che venga posta ai voti l'immediata esecutività dell'atto.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'immediata esecutività del provvedimento, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 14/16 (Ficili, Giannone, Mirabella I. B., Buscema, Mirabella F. M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti),

Voti favorevoli n. 14 (Ficili, Giannone, Mirabella I. B., Buscema, Mirabella F. M., Puglisi, Arrabito, Lopes, Causarano, Micarelli, Bonincontro, Iurato, Muriana, Riccotti).

Il Presidente dichiara che l'immediata esecutività del provvedimento è approvata all'unanimità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE IV ENTRATE – SVILUPPO ECONOMICO



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 07

DEL 24/07/2023

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Elevata Qualificazione del Settore IV Entrate – Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30/07/2021, in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 3 settembre 2020, n. 116;

Visto il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Attuazione della direttiva (UE) 218/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 218/852 che modifica la direttiva 1984/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";

Visto l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017, con il quale sono state assegnate all'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambienti) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "Con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/95"; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata legge n. 205/2017;

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/02/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di far "convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

Rilevato che, nel dettaglio, la delibera ARERA n. 15/2022 ha stabilito nell'allegato "A" della medesima, quanto segue:

- art. 6 – *Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani* - gli utenti devono presentare richiesta di attivazione del servizio entro 90 giorni solari dalla data

di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Tale richiesta può pervenire a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e comilabile online. Analogamente è previsto all'art. 10 del medesimo allegato, per le istanze di variazione/cessazione TARI.

- Art. 11 – *Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio* – che declina diversamente le situazioni in cui la variazione del servizio comporta una riduzione dell'importo da addebitare o un aumento; laddove nel primo caso, la variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia presentata entro il termine di 90 giorni (Art. 10.1), o dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; le richieste che portano ad un aumento dell'onere producono effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione);
- Art. 23 – *Termine per il pagamento* - per le modalità di versamento della TARI si stabilisce il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione; inoltre, sia il termine di scadenza quanto la data di emissione del documento devono essere indicati in maniera chiara nel documento di pagamento;
- Art. 24 – *Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI* - il gestore del servizio di bollettazione TARI deve garantire almeno una modalità di pagamento gratuita (F24) dell'importo dovuto per la fruizione del servizio; tuttavia se viene prevista una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore per l'utilizzo di detto sistema;
- Art. 26 – *Periodicità di riscossione* - disciplina anche il versamento periodico e rateale della bolletta che, comunque deve essere inviata almeno una volta all'anno e può contenere più bollette con diverse scadenze, secondo le modalità e i contenuti prescritti agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della delibera ARERA;
- Art. 28 – *Modalità e tempi di rettifica per importi non dovuti* - rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente;

Atteso che al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI) a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Atteso, altresì, che è volontà di questa Amministrazione Comunale, giusta direttiva all'uopo impartita alla scrivente dall'Assessore ai Tributi, prot. n. 29409 del 24/07/2023, introdurre agevolazioni TARI, a favore dei contribuenti finalizzata a contrastare il disagio economico delle utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto, pertanto, necessario predisporre l'introduzione nel vigente Regolamento TARI delle relative agevolazioni, in particolare per le utenze domestiche che attivano il compostaggio domestico al fine di incentivare l'utilizzo della compostiera; nonché l'applicazione della tariffa come unico occupante per le abitazioni a disposizione in virtù della inferiore potenziale produzione di rifiuti;

Ritenuto quindi opportuno procedere ad aggiornare il vigente Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2021, al fine di ottemperare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla disciplina regolatoria introdotta dall'ARERA (sopra illustrata), oltre che ad introdurre le agevolazioni tariffarie di cui sopra;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art. 639 e ss. disciplina la TARI;

Ritenuto di dovere approvare un nuovo il Regolamento comunale che disciplini, in maniera autonoma, la Tassa sui Rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1 commi 641 e seguenti della legge n. 147/2013, costituito da n. 34 articoli, allegato e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visto il Decreto del ministro dell'Interno 30 maggio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023) che approva la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 per gli Enti Locali al 31 luglio 2023;

Dato atto che la proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF, regolamento, tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

Atteso che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari di cui alla legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 15 del 28/07/2022 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 12/08/2022 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;


Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Per quanto sopra, ritiene di poter proporre al C.C. l'adozione della presente deliberazione:


Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, prevista ai sensi dell'art. 1 commi 641, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), costituito da n. 34 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato A);
2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis comma 1 lett. a) D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

L'ASSESSORE AL RAMO
(dott.ssa Concetta Portelli)



IL CAPO SETTORE IV
(Dott.ssa Valeria Drago)





COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Provinciale di Ragusa)

SETTORE IV ENTRATE – SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 07 del 24/07/2023

OGGETTO: Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 24/07/2023




IL CAPO SETTORE IV
(Dott.ssa Valeria Drago)

Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 25/07/2023



IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

Galanti



COMUNE DI SCICLI



(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

REGOLAMENTO **PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI** **(TARI)**

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 e ss.mm.ii.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ Del _____

INDICE	2
Indice.....	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO.....	3
Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	4
Art. 5 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICE IMPONIBILE.....	6
Art. 7 - CATEGORIE DI UTENZA.....	7
Art. 8 - UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE ED OCCUPANTI.....	7
Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE.....	9
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	10
Art. 11 - COEFFICIENTI PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.....	11
Art. 12 - PIANO FINANZIARIO.....	11
Art. 13 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA.....	12
Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA.....	12
Art. 15 - TRIBUTI PROVINCIALE	13
Art. 16 - DICHIARAZIONE.....	13
Art. 17 - CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	16
CAPO II - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESCLUSIONI	
Art. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE.....	19
Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UND PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI.....	20
Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UND PER AVVIO DEL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI.....	21
Art. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UND PER ATTIVITA' STAGIONALI	21
Art. 22 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	21
Art. 23 - ESCLUSIONI.....	22
CAPO III - RISCOSSIONI – ACCERTAMENTI – SANZIONI - RATEIZZAZIONI	
Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	25
Art. 25 - VERSAMENTI.....	25
Art. 26 - ACCERTAMENTO	27
Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI	28
Art. 28 - POTERI DEL COMUNE.....	29
Art. 29 - RATEIZZAZIONI.....	30
Art. 30 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI.....	31
Art. 31 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	32
Art. 32 - CONTENZIOSO	33
Art. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA	34
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 34 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO	34
ALLEGATI: A) - ELENCO RIFIUTI "EX ASSIMILABILI" E ATTIVITA' CHE PRODUCONO RIFIUTI EX ASSIMILABILI	
B) - UTENZE DOMESTICHE	
C) - UTENZE NON DOMESTICHE	

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione, nel territorio del Comune di Scicli, della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dal successivo art. 1 comma 738 della legge n. 160 del 27/12/2019 che dispone l'abrogazione della disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), limitatamente alla disciplina di IMU e TASI, restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.
2. La Tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
3. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Scicli relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuota il tributo per gli immobili individuati dal presente regolamento che sono ubicati nel proprio territorio.

Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree coperte e scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Si intendono per:
 - a. **“locali”**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. **“aree coperte”**, superfici anche prive di edificazione e spazi circoscritti con copertura stabile, come tettoie, posti auto coperti, parcheggi coperti e superfici similari;
 - c. **“aree scoperte”**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - d. **“utenze domestiche”**, le superfici ed i locali adibiti a civile abitazione;
 - e. **“utenze non domestiche”**, tutte le restanti superfici, aree e locali, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, **non operative**, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 116/2020, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 co 1 lett. b-ter del TUA (introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020):
 - i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 (Allegato A);
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da

costruzione e demolizione.

6. Sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso.

7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.
4. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili, rilevate e certificate dal

Catasto U.I.U. adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
7. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

Art. 7 - CATEGORIE DI UTENZA

1. Al fine del calcolo della tariffa, le utenze del Comune sono distinte in due grandi categorie:
 - utenze domestiche
 - utenze non domestiche o attività.
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

Art. 8 - UTENZE DOMESTICHE - CATEGORIE ED OCCUPANTI

1. Le UTENZE DOMESTICHE vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente da presentare entro il termine di 90 giorni dalla variazione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o in altri comuni e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, o in caso di domicilio continuativo fuori dal comune per comprovate motivazioni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le UTENZE DOMESTICHE diverse dall'abitazione principale, condotte/possedute da

- soggetti residenti nel Comune di Scicli, si applica ai fini del calcolo della tariffa il numero di occupanti pari ad 1 (uno) componente.
5. Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune di Scicli verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 1 (uno).
 6. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un valore di ufficio pari a 1 (uno).
 7. Le pertinenze si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di riferimento. In ragione della inferiore produzione di rifiuti per le pertinenze, la tariffa sarà determinata, solo per la parte fissa, assegnando ad essi lo stesso numero di componenti dell'immobile abitativo.
 8. Si considerano utenze domestiche con 1 (uno) occupante, tutte le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito che non sono assoggettabili come pertinenze di abitazioni, che pagheranno la sola parte fissa della tariffa.
 9. Si considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente e verificata e validata dal Comune.
 10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero dei componenti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (uno) occupante.
 11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio per un massimo di 6 persone che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
 12. Per le famiglie residenti nel Comune, il numero degli occupanti viene desunto dall'anagrafe per le famiglie residenti.
 13. Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo

dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia o dall'acquisizione dai registri anagrafici per i nuclei residenti. Le variazioni intervenute verranno riportate quale conguaglio nella successiva tariffazione.

14. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività K_b , fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, in base alle tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999.
15. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal D.P.R. n. 158/1999, anche per solo uno o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 9 - UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato C.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al pagamento della tariffa di cui alla classificazione TND03.
8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga".
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria:
3. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
4. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.
5. Le tariffe, per le diverse tipologie di utenze sono determinate sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, contenente le indicazioni fornite nel metodo normalizzato, in modo da assicurare la copertura integrale di tutti i costi del piano economico finanziario.
6. La tariffa del tributo, per la componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotto per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. Agli effetti dell'applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), specificatamente elencate nelle tabelle in 'Allegato A' e Allegato B che riportano le classificazioni e i componenti/coefficienti utilizzati.
8. La tariffa, per ogni utenza domestica e non domestica, è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

ARTICOLO 11 ; COEFFICIENTI PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Per l'applicazione della tariffa sono utilizzati i parametri (Ka, Kb, Kc, Kd) che possono essere annualmente aggiornati i suddetti parametri ovvero i coefficienti e gli indici di produttività delle utenze domestiche e non domestiche, sulla base o di segnalazione fornite dell'ente Gestore/Comune, o in base a cambiamenti anagrafici e socio economici, documentati da apposite e specifiche campagne di monitoraggio, i cui risultati verranno documentati con relazione allegata da comunicarsi contestualmente al piano finanziario.
2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, verranno applicati i coefficienti introdotti dal DPR 158/99, eventualmente modificati a seguito di analisi specifiche territoriali o da specifici studi di settore.
3. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
4. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
5. I coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile.
6. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in $\text{kg/m}^2 \cdot \text{anno}$. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

Art. 12 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale adotta il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo divise in parte fissa e in parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.
2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello gestionale organizzativo, del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari;

3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relativi alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

Art. 13 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFFA

1. Per i locali e costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nella categoria delle utenze non domestiche, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tariffa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 14 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
5. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tariffa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
8. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti.
10. La nuova disciplina sul Canone Mercatale introdotta dalla L. 160/2019 stabilisce che limitatamente ai casi di occupazione temporanea il Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati (c.d. Canone mercatale) sostituisca, oltre alla TOSAP/COSAP dello scorso anno, anche i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/2013.

Art. 15- TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sull'importo del tributo comunale.

Art. 16 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione, cioè dalla data di inizio del possesso, detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o dalla data in cui sono intervenute le modificazioni.
2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli interessati e presentata presso l'Ufficio TARI. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

per le utenze domestiche:

- a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni

per le utenze non domestiche:

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

- c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 10 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del

documento d'identità, o posta elettronica o PEC o infine tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo mail e/o posta certificata, all'atto del caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo, fino ad un massimo di 6 componenti. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere

comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
14. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
15. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 17 – CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali

- superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza dei due anni
 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC al protocollo generale dell'Ente, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello all'uopo predisposto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000), comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
 6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché al *Servizio Ecologia e Gestione Rifiuti* dell'Ente, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo, tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
 9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi - TARI, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al

successivo comma 11.

10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune – tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
11. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art.38, ferme restando le previsioni di legge in caso di più gravi violazioni.
13. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti

dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

CAPO II – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESCLUSIONI

Art. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI è ridotta per:

- a) **Abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero come di seguito specificato:**
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi l'anno, all'estero a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso; riduzione del 30% (trenta per cento) sia della parte fissa che di quella variabile; l'agevolazione si applica su richiesta degli interessati e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
 - abitazione appartenente, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; la tassa è ridotta di 2/3 sulla parte fissa e sulla parte variabile, l'agevolazione si applica su una ed una sola abitazione considerata direttamente adibita ad abitazione principale, su richiesta dell'interessato e le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione;
- b) **Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo** a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione o nella richiesta di riduzione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile);
- c) **Abitazioni tenute a disposizione, di proprietà o in possesso di soggetti** già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o il domicilio in residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile);
- d) **Abitazioni, riconosciute fabbricati rurali ai fini IMU**, utilizzate da soggetti con la qualifica di coltivatore diretto o produttore agricolo a titolo principale, anche se ivi residente: riduzione 30% (parte fissa e parte variabile);
- e) Utenze che hanno avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, riduzione del 20% (venti per cento) della parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza,

attestante l'avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore, nonché alla verifica, da parte del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, circa il corretto utilizzo della compostiera. La riduzione del 5% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti da parte dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) del presente articolo si applicano a seguito di dichiarazione iniziale o di variazione ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno dell'anno di riferimento corredata da documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse e verranno concesse solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione da parte dell'ufficio competente.
3. Se la richiesta di riduzione viene presentata entro il 30 di giugno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa. Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente le variazioni entro trenta giorni dall'evento, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.
5. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione.
3. Qualora ricorrano i presupposti per la contestuale applicazione di più agevolazioni e riduzioni tariffarie, la riduzione complessiva non può mai essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa calcolata separatamente.

Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche (artigianali, commerciali, agricole ecc.) che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani (ex assimilabili – allegato L quater D.Lgs. n. 116/2020), direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di

tassazione e per tali superfici è tenuta alla corresponsione della sola parte fissa.

ART. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER AVVIO AL RICLICO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche che dimostrano di avere avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI, commisurata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo applicando la seguente formula: RID (percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo) = Q_{avv} (quantità documentata di rifiuti urbani avviati al recupero) / Q_{tot} (quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 per la categoria tariffaria di appartenenza).
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, inoltrando apposita istanza da presentare al Comune di Scicli e corredata dalla documentazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviata al riciclo tramite soggetti autorizzati e specializzati, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 21 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE PER ATTIVITA' STAGIONALE

1. Ai locali ed aree scoperte, sede di attività, adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30% (parte fissa e parte variabile); la riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

Art. 22- AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta differenziata.
2. Sarà possibile definire, attraverso atto deliberativo contestuale all'approvazione annuale delle tariffe da parte dell'Amministrazione Comunale, riduzioni tariffarie commisurate al peso dei

rifiuti differenziati prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso i Centri di Raccolta Comunali o siti individuati dal Comune.

3. La riduzione dovuta al conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente sarà applicata al singolo utente al massimo per il 20 % (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo DOMESTICO, al massimo per il 30% dell'intero importo della TARI dovuta se l'utenza è di tipo NON DOMESTICO.
4. La suddetta agevolazione, usufruibile ad anno solare, verrà quantificata a conguaglio, per il singolo utente, nell'avviso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature complessive all'Ufficio Tributi.

Art. 23 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è, comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. Sono esclusi dalla Tari i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile o a seguito di accordi riguardanti organi dello Stato.
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.

Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a. locali:

- i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
- iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva

e/o agonistica;

- iv. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- vi. locali inagibili, fabbricati danneggiati, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- vii. civili abitazioni (non abitabili) prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce, riscaldamento, rete telefonica e informatica, oggetto di formali disdette e cessazioni);
- viii. locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

b. aree:

- i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
- iv. le aree scoperte adibite a verde.

5. I locali e le aree indicate ai punti delle lettere a) e b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione (es. dichiarazione inagibilità o di inabitabilità emessi dagli organi competenti, revoca, sospensione di atti abilitativi, ecc.).
6. Sono esclusi i locali di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, i fienili, le stalle, le superfici contenenti paglia, sfalci, o altro materiale agricolo, le superfici adibite all'allevamento degli animali, comunque se condotti da soggetti titolari di attività agricola, mentre sono tassabili le parti abitative, i depositi e magazzini generici, i magazzini di imprese agro industriali di trasformazione e commercializzazione, i locali adibiti alla somministrazione, alla ricettività, delle attività qualificate come agricole "per connessione" (nonché uffici, mense, spogliatoi e servizi).
7. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La "continuità e prevalenza" nella parte di superficie dove si producono rifiuti speciali, ai sensi della normativa vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione dei rifiuti speciali, rispetto alle parti di superficie dove vi è la presenza di persone. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo.

8. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate ed in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	50
Autocarrozzerie	50
Autofficine per riparazione veicoli	50
Gommisti	50
Autofficine di elettrauto	50
Verniciatura	50
Laboratori analisi cliniche	50
Studi dentistici ed odontotecnici	50

9. Per tutte le attività, non comprese fra quelle sopra elencate ma di analoga tipologia, per le quali è previsto per legge il conferimento di rifiuti speciali e che siano nella condizione di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la stessa riduzione prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa.

10. Per i produttori di rifiuti speciali, la parte di superficie di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva in quanto occupata da materie prime e/o merci (il termine "merci" è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti), merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, è detratta dalla superficie complessiva adibita a magazzini e solo su di essa insiste l'esclusione dal tributo. Sono invece assoggettate al tributo le parti di superficie dei magazzini destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti di superficie dove

vi è presenza di persone fisiche.

11. Per fruire dell'esclusione o della riduzione di cui ai commi precedenti, che sarà conteggiata a consuntivo, gli interessati devono, a pena di decadenza:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività, la sua classificazione, il luogo di esercizio;
- presentare, allegata alla denuncia originaria o di variazione, la planimetria dei locali in cui siano distinte e delimitate le parti di superficie in cui si formano rifiuti speciali e/o sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti rispetto alla superficie complessiva oggetto del tributo;
- presentare annualmente apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti speciali, allegando copia della documentazione prevista per il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e/o copia di contratto con ditte specializzate, copia della documentazione della tipologia dei rifiuti prodotti distinti per codice CER.

In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile alla Tari per l'intero anno solare di riferimento.

12. In tutti i casi di applicazione dell'esclusione, nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre gli interessi di mora e le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione.

CAPO III - RISCOSSIONI - ACCERTAMENTI - SANZIONI - RATEIZZAZIONI

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario responsabile dei tributi, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone i rimborsi.

Art. 25 - VERSAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.

193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24);
- tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in più rate con un minimo di **n. 2** rate fino ad un massimo di n. 4 rate. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al **50%** del totale del tributo dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo; mentre le scadenze fissate dopo tale data sono calcolate sulla base delle tariffe previste per lo stesso anno, con il meccanismo del saldo-conguaglio. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello

F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di pagamento, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune. Il numero e la scadenza delle rate sono determinati annualmente nella delibera di fissazione delle tariffe.

4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. L'utente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 26, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di **5 punti percentuale**.

Art. 26 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 27 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (cento) % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo precedente del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine di scadenza indicato in fattura e per il periodo di ritardo, si applicano gli interessi di mora nella misura di legge incrementati di 5 punti percentuale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione delle somme.

Art. 28 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa e in particolare provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa, a controllare i dati dichiarati nella comunicazione e i pagamenti effettuati.
2. A tale fine il Comune può:
 - richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private ed ogni altra documentazione atta ad accertare la data di utilizzo del servizio;
 - richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
 - invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - utilizzare tecnici o incaricati, alle proprie dirette dipendenze, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal Gestore medesimo;
 - verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
3. Il Comune può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
4. Il Comune in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per

il computo della parte variabile della tariffa.

5. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente il Gestore può effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi all'Ente. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa
7. A tal fine la società potrà stipulare accordi con altri organi pubblici (GdF, Ministero dell'Economia, ecc) al fine acquisire dati e notizie su attività economiche soggette ad accertamento da parte degli stessi organismi.

Art. 29 - RATEIZZAZIONI

1. Il Responsabile del Settore, su richiesta del contribuente, formulata su apposita modulistica, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento del tributo scaturente da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento, ingiunzioni, se complessivamente pari o superiori ad € 250,00.
2. Per temporanea situazione di oggettiva difficoltà si intende tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa in cui versa il cittadino e/o nella difficoltà di mercato in cui versa, altresì, la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero per altra condizione economica sfavorevole che non consenta il pagamento del tributo. Detta situazione deve essere comprovata con documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica.
3. Il piano di rateazione può avere una durata massima di settantadue rate mensili secondo il seguente schema, tenuto conto che l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a € 100,00 e gravato da interessi commisurati al tasso legale:
 - fino a € 250,00 due rate mensile;
 - da € 250,01 a € 500,00 fino a tre rate mensili
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da tre a dodici rate mensili
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
 - dal € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili

- oltre € 20.000,00 da trentasei a settantadue rate mensili
4. Il provvedimento di autorizzazione della rateazione contiene il numero, la scadenza e l'ammontare delle singole rate con la specifica del tributo distinta in importo dovuto, interessi legali ed eventuali sanzioni. Il suddetto provvedimento dovrà essere ritirato presso l'Ufficio competente, salva la possibilità di riceverlo tramite indirizzo pec comunicato nell'istanza.
 5. In caso di peggioramento comprovato della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.
 6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di n. 2 rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 30 - RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene i seguenti campi:
 - a) recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 31 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla legge, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.
 6. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
 7. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 del presente regolamento.
 8. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 33 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 147/2013, alle disposizioni di rinvio del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai provvedimenti di ARERA di regolazione di rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 Legge 27/12/2017 n. 205, nonché alle vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
6. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

D. Lgs. 116/2020

Allegato L-quater Elenco rifiuti "ex-assimilabili"

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucina e mensa	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti del mercurio	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200159
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200117*	200158
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
YONER	Yoner per stampa, esclusi diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200107
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



Allegato B - UTENZE DOMESTICHE

Classificazioni

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenze Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenze Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali
TD 05	Altre abitazioni non residenti
TD 06	Pertinenze altre abitazioni non residenti

Componenti e Coefficienti

Componenti	ips	iqs
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componente		
Utenze Domestiche - 3 componente		
Utenze Domestiche - 4 componente		
Utenze Domestiche - 5 componente		
Utenze Domestiche - 6 componente o più componenti		



Allegato C - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti

Codice	Descrizione	ips	iqs
TND.01	01. Uffici della Pubblica Amministrazione, associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto		
TND.02	02. Cinematografi, teatri		
TND.03	03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		
TND.06	06. Autosaloni, esposizioni		
TND.07	07. Alberghi con ristorante		
TND.07 A	07 A. Agriturismi con somministrazione di pasti		
TND.08	08. Alberghi senza ristorante, pensioni		
TND.08 A	08 A. Agriturismi senza somministrazione di pasti		
TND.09	09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	10. Ospedali		
TND.11	11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		
TND.12	12. Banche e istituti di credito		
TND.13	13. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli		
TND.14	14. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai		
TND.15	15. Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	16. Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	17. Attività artigianali tipo botteghe: barbieri, estetista, parrucchiere		
TND.18	18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)		
TND.19	19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	20. Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	21. Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismo solo ristorazione		
TND.23	23. Birrerie, hamburgerie, mense		
TND.24	24. Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	26. Pluri licenze alimentari e/o miste agricole, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti		
TND.27	27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	28. Ipermercati di generi misti		
TND.29	29. Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	30. Discoteche, night club		
TND.31	31. Bed and breakfast e case vacanze		

Prot. 29991/2023
del 27.7.2023

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore IV Entrate - Sviluppo Economico

Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott.ssa Desirè Ficili

e p.c.

Al Signor Sindaco

geom. Mario Marino

Al Segretario Comunale

Dott.ssa Nadia Gruttadauria

SEDE

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Giuseppe Cimino

Dott. Mellina Roberto

Dott. Chiello Giovanni

Oggetto: Emendamento tecnico al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamato il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;

La sottoscritta dott.ssa Valeria Drago; nella qualità di Elevata Qualificazione del Settore IV Entrate e Sviluppo Economico, propone l'adozione dell'emendamento tecnico sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 24/07/2023 ad oggetto: "Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";

Vista la nota dei Revisori dei Conti del 27/07/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 29924, che esprime parere favorevole alla proposta delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 24/07/2023 ad oggetto: "Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.", con le seguenti precisazioni:

"a) all'art. 18 del Regolamento proposto la lettera "e" dovrà uniformare il dato o al 5% o al 20% previa presentazione di emendamento da sottoporre al Consiglio Comunale;

b) uniformare la parte dispositiva della proposta deliberativa in "nuovo regolamento" con la parte in cui si prevede di "procedere ad aggiornare il vigente regolamento"

Preso atto che l'art. 18 comma 1 lettera e) ultimo capoverso di detto Regolamento (Allegato A), reca, per mero errore materiale, la percentuale del 5% quale riduzione della parte variabile della tariffa, anziché il 20% come invece indicato al primo capoverso;

Ritenuto rettificare la percentuale di riduzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 18 comma 1 lett. e), dal 5% al 20%, uniformando il dato a quanto indicato al primo capoverso dell'art. 18, comma 1, lett.e);

Ritenuto, altresì, uniformare la parte dispositiva della proposta di deliberazione in "nuovo regolamento" con la parte in cui si prevede di "procedere ad aggiornare il vigente regolamento";

PROPONE

il seguente emendamento tecnico al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI):

- rettificare la percentuale del 5% di riduzione indicata all'ultimo capoverso lett. e), comma 1 dell'art. 18, al 20%;
- sostituire, pertanto, nell'Allegato A della proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 25/07/2023, art. 18 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE - comma 1, lett. e) ultimo capoverso come segue:

"La riduzione del 20% verrà applicata previo accertamento dell'effettiva riduzione dei costi sostenuti da parte dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti."

- nella premessa, al capoverso 9° sostituire le parole "aggiornare il vigente regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2021" con le parole "approvare un nuovo Regolamento TARI";

- aggiungere nella parte dispositiva della proposta di deliberazione punto 1, la parola "nuovo" prima di "regolamento comunale".

Si da atto che la superiore correzione non comporta variazioni contabili.

Scicli, li 27/07/2023

IL CAPO SETTORE IV ENTRATE-
SVILUPPO ECONOMICO

L'ASSESSORE ALLE ENTRATE

Dott.ssa Valeria Drago

Dott.ssa Concetta Portelli

Concetta Portelli

Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere: favorevole

IL CAPO SETTORE IV ENTRATE-

SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Valeria Drago

Valeria Drago

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere: favorevole

X IL CAPO SETTORE FINANZE

Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti

IL CAPO SETTORE IV

Dott. Valeria Drago

Valeria Drago



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Luglio, in video conferenza dai propri studi, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, composto da:

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente
Dott. Roberto Mellina – Componente
Dott. Giovanni Chiello - Componente

Inizia l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 24/07/2023 trasmessa via pec in data 25/07/2023 prot 29505/2023, predisposta dal Settore IV Entrate e Sviluppo Economico avente per oggetto: **"Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani."** munita del parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), espresso con in data 24/07/2023 dal Capo Settore IV Entrate e Sviluppo Economico, Dott.ssa Valeria Drago. Inoltre è presente parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) espresso in data 25/07/2023 dal Capo Settore III Finanze Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti.

Richiamato:

- il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30/07/2021, in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 3 settembre 2020, n. 116;

- il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Attuazione della direttiva (UE) 218/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 218/852 che modifica la direttiva 1984/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";
- l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017, con il quale sono state assegnate all'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambienti) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "Con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/95"; in particolare, il legislatore ha attribuito all'Autorità funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della richiamata legge n. 205/2017;

Vista la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/02/2022 che ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di far "convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

Rilevato che, nel dettaglio, la delibera ARERA n. 15/2022 ha stabilito nell'allegato "A" della medesima, quanto segue:

- art. 6 – Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani - gli utenti devono presentare richiesta di attivazione del servizio entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. Tale richiesta può pervenire a mezzo posta, via e-amil o mediante sportello fisico e online, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione sul sito del gestore del servizio, in modalità anche stampabile e comilabile online. Analogamente è previsto all'art. 10 del medesimo allegato, per le istanze di variazione/cessazione TARI.
- Art. 11 – Contenuti minimi della risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio – che declina diversamente le situazioni in cui la variazione del servizio comporta una riduzione dell'importo da addebitare o un aumento; laddove nel primo caso, la variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, qualora la richiesta sia presentata entro il termine di 90 giorni (Art. 10.1), o dalla data di presentazione della richiesta se

successiva a tale termine; le richieste che portano ad un aumento dell'onere producono effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione (da presentare comunque entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione);

- Art. 23 – Termine per il pagamento - per le modalità di versamento della TARI si stabilisce il termine di scadenza è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione; inoltre, sia il termine di scadenza quanto la data di emissione del documento devono essere indicati in maniera chiara nel documento di pagamento;
- Art. 24 – Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI - il gestore del servizio di bollettazione TARI deve garantire almeno una modalità di pagamento gratuita (F24) dell'importo dovuto per la fruizione del servizio; tuttavia se viene prevista una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore per l'utilizzo di detto sistema;
- Art. 26 – Periodicità di riscossione - disciplina anche il versamento periodico e rateale della bolletta che, comunque deve essere inviata almeno una volta all'anno e può contenere più bollette con diverse scadenze, secondo le modalità e i contenuti prescritti agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della delibera ARERA;
- Art. 28 – Modalità e tempi di rettifica per importi non dovuti - rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente;

Atteso che:

- il Comune di Scicli ha ritenuto opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati dall'Ente, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI) a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente;
- l'Amministrazione Comunale, con direttiva all'uopo impartita dall'Assessore ai Tributi, prot. n. 29409 del 24/07/2023, ha ritenuto opportuno introdurre le seguenti agevolazioni TARI a favore dei contribuenti finalizzate a contrastare il disagio economico delle utenze domestiche e non domestiche, ed in particolare:
 - per le utenze domestiche che attivano il compostaggio domestico al fine di incentivare l'utilizzo della compostiera;

- applicazione della tariffa come unico occupante per le abitazioni a disposizione in virtù della inferiore potenziale produzione di rifiuti;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art. 639 e ss. disciplina la TARI;

Visto il Decreto del ministro dell'Interno 30 maggio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023) che approva la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 per gli Enti Locali al 31 luglio 2023; Dato atto che la proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF, regolamento, tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

Atteso che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari di cui alla legge n. 147/2013;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 22/02/2023;
- la L.R. n. 48/1991
- l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione Nuovo Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento della Delibera ARERA 15/2022,**

di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. .” Con le seguenti precisazioni:

- a) all’art 18 del regolamento proposto la lettera “e” dovrà uniformare il dato o al “5%” o al “20” previa presentazione di emendamento da sottoporre al Consiglio Comunale;
- b) uniformare la parte dispositiva della proposta deliberativa in “nuovo regolamento” con la parte in cui si prevede di “procedere ad aggiornare il vigente regolamento”.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente

Dott. Roberto Mellina – Componente

Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela Desire Fietti)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Maria Sgarlata)

M Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 27/07/2023

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE

M Sgarlata